



Ordinanza municipale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano

del 20 aprile 2023

Il Municipio di Lugano, richiamato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano del 2 ottobre 2017,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano.

Art. 2 Scopo

- ¹ La videosorveglianza delle aree pubbliche ha lo scopo di sorvegliare e migliorare il traffico, proteggere la collettività e gli utenti della strada, nonché di prevenire, ricercare e reprimere reati ed infrazioni contro persone e beni.
- ² La videosorveglianza dei beni del demanio pubblico comunale (quali autosili, campi sportivi, ecocentri, cimiteri, ecc.) ha lo scopo di garantire la sicurezza, il decoro e l'igiene di luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, di preservare l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale da attività illecite e di microcriminalità e di limitare o vietare usi incompatibili con la loro destinazione.

Art. 3 Principi

- ¹ È esclusa la videosorveglianza di aree private.
- ² La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater Codice penale svizzero).
- ³ Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

Art. 4 Impiego

- ¹ Il Municipio decide l'impiego e la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, nonché gli organi comunali competenti per l'elaborazione dei dati, conformemente allo scopo sancito all'art. 2 della presente Ordinanza.
- ² La videosorveglianza può essere di tipo fisso o di tipo mobile; nel primo caso essa può essere eseguita 24 ore su 24 mentre nel secondo caso è limitata alla manifestazione, all'evento o alla situazione che si intende monitorare.
- ³ La posa di apparecchi di videosorveglianza di tipo fisso è decisa dal Municipio mentre la videosorveglianza mobile è ordinata dal Comando di Polizia, previa informazione al Capodicastero.

Art. 5 Informazione

- ¹ Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate al pubblico mediante un'informazione ben visibile e chiara, deve riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.
- ² In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 6 Autorizzazioni

- ¹ L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dagli organi comunali competenti, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.
- ² L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso alle Direzioni degli organi comunali competenti.
- ³ In casi particolari, previo consenso del Municipio, il Comando della Polizia comunale è autorizzato a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi o dal Comando della Polizia comunale.

Art. 7 Protezione dei dati

Il Municipio prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC ed abroga quella del 28 novembre 2007.



Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Michele Foletti

Robert Bregy

Risoluzione municipale del 20 aprile 2023.
Pubblicata agli albi comunali dal 24 aprile al 24 maggio 2023.